DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1991, n. 127

 Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in

materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi

dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69

 Vigente al: 1-1-2016

CAPO I

SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 26 marzo 1990, n. 69, che all'art. 1, comma 1,

prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione

alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/660 e n.

83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e conti

consolidati;

 Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 26 marzo 1991;

 Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di

grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica,

del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

 E M A N A

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1.

 L'art. 2359 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono con-

siderate societa' controllate:

 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea

ordinaria;

 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra

societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.

 Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si

computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa'

fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti

per conto di terzi.

 Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra

societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume

quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un

quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in

borsa.".

 AVVERTENZA:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

 sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

 con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

 disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

 legislativi qui trascritti.

CAPO II

BILANCIO D'ESERCIZIO

 Art. 2.

 1. L'art. 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono

redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

della societa' e il risultato economico dell'esercizio.

 Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie

allo scopo.

 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli

articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera

e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza

sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e

del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga

devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in

misura corrispondente al valore recuperato.".

(IV Direttiva, art. 2).

 Art. 3.

 1. Dopo l'art. 2423 del codice civile e' inserito il seguente:

 "Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella

redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e

nella prospettiva della continuazione dell'attivita';

 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla

data di chiusura dell'esercizio;

 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del

pagamento;

 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza

dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono

essere valutati separatamente;

 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un

esercizio all'altro.

 Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente

sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve

motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico.".

(IV Direttiva, art. 31).

 Art. 4.

 1. Dopo l'art. 2423- bis del codice civile e' inserito il seguente:

 "Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto

 economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le

 societa' che esercitano particolari attivita', nello stato

 patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte

 separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli

 articoli 2424 e 2425.

 Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente

suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo

corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il

raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini

indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la

chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa

deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

 Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia

compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

 Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo

esige la natura dell'attivita' esercitata.

 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve

essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio

precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative

all'esercizio precedente devono essere adattate; la non

comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono

essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

 Sono vietati i compensi di partite.".

(IV Direttiva, articoli 1, 2, 4 e 7).

 Art. 5.

 1. L'art. 2424 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato

patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.

ATTIVO:

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata

indicazione della parte gia' richiamata.

 B) Immobilizzazioni:

 I - Immobilizzazioni immateriali:

 1) costi di impianto e di ampliamento;

 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';

 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

delle opere dell'ingegno;

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

 5) avviamento;

 6) immobilizzazioni in corso e acconti;

 7) altre.

 Totale.

 II - Immobilizzazioni materiali:

 1) terreni e fabbricati;

 2) impianti e macchinario;

 3) attrezzature industriali e commerciali;

 4) altri beni;

 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

 Totale.

 III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio

successivo:

 1) partecipazioni in:

 a) imprese controllate;

 b) imprese collegate;

 c) altre imprese;

 2) crediti:

 a) verso imprese controllate;

 b) verso imprese collegate;

 c) verso controllanti;

 d) verso altri;

 3) altri titoli;

 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale

complessivo.

 Totale.

 Totale immobilizzazioni (B);

 C) Attivo circolante:

 I - Rimanenze:

 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

 3) lavori in corso su ordinazione;

 4) prodotti finiti e merci;

 5) acconti.

 Totale.

 II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli

importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

 1) verso clienti;

 2) verso imprese controllate;

 3) verso imprese collegate;

 4) verso controllanti;

 5) verso altri.

 Totale.

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

 1) partecipazioni in imprese controllate;

 2) partecipazioni in imprese collegate;

 3) altre partecipazioni;

 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale

complessivo;

 5) altri titoli.

 Totale.

 IV - Disponibilita' liquide:

 1) depositi bancari e postali;

 2) assegni;

 3) danaro e valori in cassa.

 Totale.

 Totale attivo circolante (C).

 D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su

prestiti.

PASSIVO:

 A) Patrimonio netto:

 I - Capitale.

 II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.

 III - Riserve di rivalutazione.

 IV - Riserva legale.

 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

 VI - Riserve statutarie.

 VII - Altre riserve, distintamente indicate.

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

 Totale.

 B) Fondi per rischi e oneri:

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

 2) per imposte;

 3) altri.

 Totale.

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

 D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli

importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

 1) obbligazioni;

 2) obbligazioni convertibili;

 3) debiti verso banche;

 4) debiti verso altri finanziatori;

 5) acconti;

 6) debiti verso fornitori;

 7) debiti rappresentati da titoli di credito;

 8) debiti verso imprese controllate;

 9) debiti verso imprese collegate;

 10) debiti verso controllanti;

 11) debiti tributari;

 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

 13) altri debiti.

 Totale.

 E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su

prestiti.

 Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci

dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia

necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua

appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.

 In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre-

state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni,

avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando

separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di

imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese

sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare

gli altri conti d'ordine.".

(IV Direttiva, articoli 9, 13 e 14).

 Art. 6.

 1. Dopo l'art. 2424 del codice civile e' inserito il seguente:

 "Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato

patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere

utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le

immobilizzazioni.

 Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle

stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono

immobilizzazioni.

 Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono

indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

 Nella voce 'trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato'

deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

 Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i

proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi

successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma

di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti

passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio

esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e

proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in

ragione del tempo.".

(IV Direttiva, articoli 15, 17, 18 e 21).

 Art. 7.

 1. L'art. 2425 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico

deve essere redatto in conformita' al seguente schema:

 A) Valore della produzione:

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti;

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi in conto esercizio.

 Totale.

 B) Costi della produzione:

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e

di merci;

 7) per servizi;

 8) per godimento di beni di terzi;

 9) per il personale:

 a) salari e stipendi;

 b) oneri sociali;

 c) trattamento di fine rapporto;

 d) trattamento di quiescenza e simili;

 e) altri costi;

 10) ammortamenti e svalutazioni:

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e

delle disponibilita' liquide;

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci;

 12) accantonamenti per rischi;

 13) altri accantonamenti;

 14) oneri diversi di gestione.

 Totale.

 Differenza tra valore e costi della produzione (AXXB).

 C) Proventi e oneri finanziari:

 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli

relativi ad imprese controllate e collegate;

 16) altri proventi finanziari:

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli

da controllanti;

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni;

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni;

 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da

controllanti;

 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione

di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

 /\*(( Totale (15+16-17) ))\*/.

 D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:

 18) rivalutazioni:

 a) di partecipazioni;

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni;

 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni:

 19) svalutazioni:

 a) di partecipazioni;

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni;

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni.

 Totale delle rettifiche (18-19).

 E) Proventi e oneri straordinari:

 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14),

e delle imposte relative a esercizi precedenti.

 Totale delle partite straordinarie (20-21).

 Risultato prima delle imposte (AXXB+XXC+XXD+XXE);

 22) imposte sul reddito dell'esercizio;

 23) risultato dell'esercizio;

 24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di

norme tributarie;

 25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme

tributarie;

 26) utile (perdita) dell'esercizio.".

(IV Direttiva, articoli 23, 28 e 30).

 Art. 8.

 1. L'art. 2425- bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). -

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al

netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione

dei servizi.".

 Art. 9.

 1. L'art. 2426 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono

essere osservati i seguenti criteri:

 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di

produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi

accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi

direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri

costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi

al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'

essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso

terzi;

 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la

cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua

possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di

ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate

nella nota integrativa;

 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura

dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello

determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale mi-

nor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci

se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;

 Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese

controllate o collegate che risultino iscritte per un valore

superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di

valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di

redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla

frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella

nota integrativa;

 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese

controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad

una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato

al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese

medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai

principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle

necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423

e 2423- bis.

 Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al

metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore

corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto

nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota

integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni

ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

 Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti

dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore

indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una

riserva non distribuibile;

 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di

sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere

iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono

essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere

distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili

sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

 6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso

del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del

costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo

di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente

l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso

non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia

data adeguata motivazione nella nota integrativa;

 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e

ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile

di realizzazione;

 9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o

di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale

minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne

sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono

essere computati nel costo di produzione;

 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo

della media ponderata o con quelli 'primo entrato, primo uscito' o

'ultimo entrato, primo uscito'; se il valore cosi' ottenuto

differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura

dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di

beni, nella nota integrativa;

 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla

base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole

certezza;

 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,

sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un

valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e

complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di

bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro

entita', valore e composizione.".

(IV Direttiva, articoli 32, 34 - 42 e 59, nel testo modificato

 dall'art. 45 della direttiva n. 83/349).

 Art. 10.

 1. L'art. 2427 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota

integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre

disposizioni:

 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non

espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna

voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce,

le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli

ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale

delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla

chiusura dell'esercizio;

 3) la composizione delle voci 'costi di impianto e di ampliamento'

e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'', nonche' le

ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci

dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il

trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per

tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese

controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la

sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la

perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore

attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei

debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti

assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica

indicazione della natura delle garanzie;

 7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'ratei e

risconti passivi' e della voce 'altri fondi' dello stato

patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la

composizione della voce 'altre riserve';

 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai

valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente

per ogni voce;

 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie

sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la

cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e

finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese

controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al

controllo di queste ultime;

 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e

delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree

geografiche;

 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art.

2425, n. 15), diversi dai dividendi;

 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,

indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari,

a debiti verso banche, e altri;

 13) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri

straordinari' del conto economico, quando il loro ammontare sia

apprezzabile;

 14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425,

indicando le ragioni della scelta effettuata;

 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai

sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni

della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni

della societa' sottoscritte durante l'esercizio;

 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni

e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il

loro numero e i diritti che essi attribuiscono.".

(IV Direttiva, articoli 15, 21, 29, 34, 35, 39 e 43).

 Art. 11.

 1. L'art. 2428 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere

corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione

della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e

nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese

controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli

investimenti.

 Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;

 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia

delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla

societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta

persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia

delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate

dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di

societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della

corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi

degli acquisti e delle alienazioni;

 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

 Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli

amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono

trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della

gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione

nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve

essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione

stessa con il regolamento anzidetto.".

(IV Direttiva, art. 46).

 Art. 12.

 1. L'art. 2429 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il

bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio

sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello

fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

 Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati

dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e fare le

osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua

approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga

di cui all'art. 2423, comma 4.

 Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle

societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali

dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare

depositato in copia nella sede della societa', insieme con le

relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici

giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci

possono prenderne visione.

 Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa'

controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito,

per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto

riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle

medesime.".

 Art. 13.

 1. L'art. 2429- bis del codice civile e' abrogato.

 Art. 14.

 1. L'art. 2430 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve

essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte

di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale.

 La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se

viene diminuita per qualsiasi ragione.

 Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".

 Art. 15.

 1. L'art. 2431 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2431 (Sovraprezzo delle azioni). - Le somme percepite dalla

societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro

valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva

legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".

 Art. 16.

 1. L'art. 2432 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli

utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli

amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal

bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.".

 Art. 17.

 1. L'art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni

dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione

sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale

di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli

amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle

imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel

Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata.".

(IV Direttiva, articoli 47-50).

 Art. 18.

 1. Dopo l'art. 2435 del codice civile e' inserito il seguente:

 "Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa'

possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo

esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non

abbiano superato due dei seguenti limiti:

 a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di

lire;

 b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di

lire;

 c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.

 Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende

solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e

con numeri romani, con separata indicazione, per le voci C II

dell'attivo e D del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre

l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le

indicazioni richieste dai numeri 2), 3), 6), 9), 12), 13), 14), 15),

17) dell'art. 2427.

 Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio in

forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il

secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti

indicati nel primo comma.".

(IV Direttiva, articoli 11 e 27 cosi' come modificati dalla direttiva

 del Consiglio C.E.E. del 27 novembre 1984; articoli 12, 44 e 47).

 Art. 19.

 1. L'art. 2488 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale

e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento

milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo.

 E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano

stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.

2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei

predetti limiti non vengono superati.

 Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli

2397 e seguenti.

 Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.".

(IV Direttiva, art. 51).

 Art. 20.

 1. L'art. 2491 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con

l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto

dall'art. 2435-bis.

 Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del

bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni

prima dell'assemblea.

 Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".

 Art. 21.

 1. Il primo comma dell'art. 2403 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

 "Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della

societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto

costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita'

sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e

delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite

dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.".

 Art. 22.

 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:

 "Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di

controllo della regolare tenuta della contabilita' sociale, della

corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili

e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice

civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a

una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal

successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi', alla

certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonche'

alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo

della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al

collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indi-

cate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.".

 Art. 23.

 1. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:

 "Il bilancio delle societa' per azioni quotate in borsa deve essere

trasmesso alla societa' di revisione almeno quarantacinque giorni

prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme

con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell'ultimo

bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei

dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate.

 Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il

bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione.".

 2. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:

 "La societa' di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente

rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle

risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il

bilancio e' conforme alle norme che disciplinano il bilancio

d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione,

sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la

rappresentanza, avente i requisiti di cui al successivo art. 8,

secondo comma, n. 2). L'esposizione dei controlli eseguiti,

l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che

li hanno diretti, nonche' del compenso percepito dalla societa' di

revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma

dell'art. 1.".

 Art. 24.

 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:

 "Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve re-

stare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le

relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli

allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con

la relazione della societa' di revisione, durante i quindici giorni

che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono

prenderne visione.

 Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa'

di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea,

eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute

nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile.

 La relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato

al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

 Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale

delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.".

CAPO III

BILANCIO CONSOLIDATO

 Art. 25.

 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

 1. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e a

responsabilita' limitata che controllano un'impresa debbono redigere

il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle

disposizioni degli articoli seguenti.

 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del

codice civile, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici che

controllano una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a

responsabilita' limitata.

(VII Direttiva, articoli 1 e 4).

 Art. 26.

 Imprese controllate

 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate

quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del

codice civile.

 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

 a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un

contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza

dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o

clausole;

 b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,

controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano

anche i diritti spettanti a societa' controllate, a societa'

fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli

spettanti per conto di terzi.

 Art. 27

 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese

controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano

superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

 a) /\*((20.000.000))\*/ euro nel totale degli attivi degli stati

patrimoniali; /\*((13))\*/

 b) /\*((40.000.000))\*/ euro nel totale dei ricavi delle vendite e

delle prestazioni; /\*((13))\*/

 c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se

l'impresa controllante o una delle imprese controllate /\*((e' un ente

di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39))\*/. /\*((13))\*/

 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le

imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare

di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa

controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la

redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi

prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino

almeno il 5% del capitale.

 3-bis. Non sono /\*((altresi'))\*/ soggette all'obbligo indicato

nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che,

individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati

nel secondo comma dell'articolo 29 /\*((, nonche' le imprese che

controllano solo imprese che possono essere escluse dal

consolidamento ai sensi dell'articolo 28))\*/. /\*((13))\*/

 4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle seguenti

condizioni:

 a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato

membro /\*((dell'Unione europea))\*/, rediga e sottoponga a controllo il

bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il

diritto /\*((di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita'

ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea))\*/;

/\*((13))\*/

 b) che l'impresa controllata non abbia emesso /\*((valori mobiliari

ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o

dell'Unione europea))\*/. /\*((13))\*/

 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota

integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo

comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e

la sede della societa' controllante che redige il bilancio

consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di

quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana /\*((o nella

lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza

internazionale))\*/, devono essere depositati presso l'ufficio del

registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa

controllata /\*((...))\*/. /\*((13))\*/

(VII Direttiva, articoli 6, 7, 8, 9 e 11).

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 28

 Casi di esclusione dal consolidamento

 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.

 2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate

quando:

 a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel

secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali

esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

 b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e'

soggetto a gravi e durature restrizioni;

 c) /\*((in casi eccezionali,))\*/ non e' possibile ottenere

tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie

informazioni; /\*((13))\*/

 d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo

scopo della successiva alienazione.

(VII Direttiva, articoli 13 e 14).

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 29.

 Redazione del bilancio consolidato

 1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori

dell'impresa controllante. Esso e' costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico /\*((, dal rendiconto finanziario))\*/ e

dalla nota integrativa. /\*((13))\*/

 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale

e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese

costituito dalla controllante e dalle controllate.

 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del

presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni

supplementari necessarie allo scopo.

 /\*((3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare

una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli

obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le

societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali

hanno dato attuazione alla presente disposizione.))\*/ /\*((13))\*/

 4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione

degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione

veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La

nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza

sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e

del risultato economico.

 5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e del conto

economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi,

nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un

esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa

deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del

risultato economico consolidati.

 6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro.

(5a)

(VII Direttiva, articoli 16 e 25).

----------

AGGIORNAMENTO (5a)

 Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 16, comma

8) che la modifica apportata al presente articolo decorre dal 1

gennaio 2002.

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 30.

 Data di riferimento del bilancio consolidato

 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la

data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa

controllante.

 2. La data di riferimento del bilancio consolidata puo' tuttavia

coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte

delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di

esse. L'uso di questa facolta' deve essere indicato e motivato nella

nota integrativa.

 3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel

consolidamento e' diversa dalla data di riferimento del bilancio

consolidato, questa impresa e' inclusa in base a un bilancio annuale

intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

(VII Direttiva, art. 27).

 Art. 31.

 Principi di consolidamento

 1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi

dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli oneri delle

imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

 2. Sono invece eliminati:

 a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le

corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

 b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel

consolidamento;

 c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra

le imprese medesime;

 d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate

tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi

da lavori in corso su ordinazione di terzi.

 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota

integrativa: gli importi /\*((...))\*/ di cui alla lettera d) relativi ad

operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di

mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

/\*((13))\*/

 4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera

a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento

deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o

quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti

a quelle. /\*((Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice

civile.))\*/ /\*((13))\*/

 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 1994, N. 416 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 503.

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 32.

/\*((Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico

 e del rendiconto finanziario consolidati))\*/ /\*((13))\*/

 1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto

dello stato patrimoniale e del conto economico /\*((e del rendiconto

finanziario))\*/ consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di

esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono

soggetti a discipline diverse, /\*((devono essere adottati la struttura

e il contenuto piu' idonei))\*/ a realizzare i fini indicati nel comma 2

dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. /\*((13))\*/

 2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate

quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.

 3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate

corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritto in una voce del

patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".

 4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a

partecipazioni di terzi e' iscritta in una voce denominata "utile

(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

(VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23).

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 33.

 Consolidamento delle partecipazioni

 1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), e'

attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data /\*((di

acquisizione o alla data))\*/ in cui l'impresa e' inclusa per la prima

volta nel consolidamento. /\*((13))\*/

 2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa e' imputata

nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e

del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

 3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una voce del

patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero,

quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in

una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri

futuri"; se positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo denominata

/\*(("avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a

conto economico.))\*/ L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato nel

periodo previsto /\*((dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del

codice civile))\*/. /\*((13))\*/

 4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per

la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al

bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere

adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

(VII Direttiva, articoli 19, 30, 31).

----------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 34.

 Uniformita' dei criteri di valutazione

 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati

con criteri uniformi.

 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi

valutati con criteri difformi/\*((...))\*/. /\*((13))\*/

 /\*((2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio

enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e

debitamente motivate nella nota integrativa.))\*//\*((13))\*/

(VII Direttiva, art. 29, 1), 3).

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 35.

 Scelta dei criteri di valutazione

 1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel

bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio

consolidato.

 2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella

nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dagli articoli 2423

e seguenti del codice civile.

(VII Direttiva, art. 29, 2).

 Art. 36

 Partecipazioni non consolidate

 1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese

collegate sono valutate con il criterio indicato /\*((nel primo comma,

n. 4, dell'articolo 2426))\*/ del codice civile; tuttavia la differenza

positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore

iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e'

iscritta in apposita voce del conto economico. /\*((13))\*/

 2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini

indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non essere applicato il

criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.

 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.

(VII Direttiva, art. 33).

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 37.

 Consolidamento proporzionale alla partecipazione

 1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese

sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo

congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purche'

la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indi-

cate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.

 2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il

criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

(VII Direttiva, art. 32).

 Art. 38

 Contenuto della nota integrativa

 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da

altre disposizioni del presente decreto:

 a) i criteri di valutazioni applicati;

 b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci

espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

 /\*((b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per

ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce,

le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli

ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale

delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla

chiusura dell'esercizio;))\*/ /\*((13))\*/

 c) le ragioni delle piu' significative variazioni intervenute

nella consistenza delle /\*((altre))\*/ voci dell'attivo e del passivo;

/\*((13))\*/

 d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e

/\*(("costi di sviluppo"))\*/; /\*((13))\*/

 e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei

debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti

assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle

garanzie;

 f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce

"altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, /\*((...))\*/; /\*((13))\*/

 g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai

valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente

per ciascuna voce;

 /\*((h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con

indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni

esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;))\*/ /\*((13))\*/

 i) /\*((...))\*/ la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle

prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree

geografiche; /\*((13))\*/

 l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari

tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

 /\*((m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di

costo di entita' o incidenza eccezionali;))\*/ /\*((13))\*/

 n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle

imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di

quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

 /\*((o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei

compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli

amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo

svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel

consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali

condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o

oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per

effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale

per ciascuna categoria.))\*/ /\*((13))\*/

 o-bis) /\*((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))\*/;

/\*((13))\*/

 o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

 /\*((1) il loro fair value;))\*/ /\*((13))\*/

 /\*((2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura, compresi

i termini e le condizioni significative che possono influenzare

l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;))\*/

/\*((13))\*/

 /\*((2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le

tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato

determinato sulla base di evidenze di mercato;))\*/ /\*((13))\*/

 /\*((2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto

economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio

netto;))\*/ /\*((13))\*/

 /\*((2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di

fair value avvenuti nell'esercizio;))\*/ /\*((13))\*/

 o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un

valore superiore al loro fair value, con esclusione delle

partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint

venture:

 1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o

di appropriati raggruppamenti di tali attivita';

 2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto,

inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il

convincimento che tale valore possa essere recuperato;

 o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate,

precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra

informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a

tali operazioni, qualora /\*((...))\*/ e non siano state concluse a normali

condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole

operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo

quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli

effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e

finanziaria e sul risultato economico consolidati; /\*((13))\*/

 o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non

risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto

patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i

benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli

stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e

finanziaria e il risultato economico consolidati.

 o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti

al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la

revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica,

per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla

revisione legale forniti al gruppo.

 /\*((o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il

bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui

l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in

cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;))\*/ /\*((13))\*/

 /\*((o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il

bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui

l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in

cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;))\*/ /\*((13))\*/

 /\*((o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento

del bilancio consolidato.))\*/ /\*((13))\*/

 2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

 a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo

integrale ai sensi dell'art. 26;

 b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo

proporzionale ai sensi dell'art. 37;

 c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del

patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;

 d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e

collegate.

 2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter),

o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis),

per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario

derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai

principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 39.

Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle

 partecipazioni

 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per

ciascuna impresa:

 a) la denominazione, la sede e il capitale;

 b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa'

fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna

delle controllate;

 c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti

nell'assemblea ordinaria.

 2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi

deve essere specificata, se gia' non risulta dalle indicazioni

richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

 3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella

composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento,

devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il

confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico

dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette

informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello

stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

 4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui

inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese

incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con

queste collegate.

(VII Direttiva, art. 34).

 Art. 40

 Relazione sulla gestione

 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione

degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed

esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel

consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione )) nel

suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai

ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali

rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono

esposte.

 1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la

complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel

bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla

comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel

consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione,

gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non

finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese,

comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati

nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

 2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

 a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;

 b)/\*((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))\*/;/\*((13))\*/

 c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

 d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote

dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,

anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,

con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

 d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel

bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del

risultato economico dell'esercizio complessivi:

 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di

gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di

copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di

credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei

flussi finanziari.

 2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui

all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un

unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle

questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse

nel consolidamento.

(VII Direttiva, art. 36).

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 41

 /\*(( (Revisione legale del bilancio consolidato).

 1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale.

 2. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al

soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio

della societa' che redige il bilancio consolidato.

 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione

sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla

gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i

quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia

approvato. I soci possono prenderne visione.))\*/

(VII Direttiva, art. 37).

 Art. 42.

 Pubblicazione del bilancio consolidato

 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate

all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli

amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il

bilancio d'esercizio.

 2. /\*((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))\*/. /\*((13))\*/

 Si applica il secondo comma dell'art. 2534 del codice civile.

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 43.

 Obblighi delle imprese controllate

 1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere

tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa

richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 Art. 44.

 Enti creditizi e finanziari

 /\*((1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

 a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59,

comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385;

 c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di

cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu'

banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore

di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia

quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30

maggio 2005, n. 142;

 d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo

1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 (SIM);

 e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o

gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 f) alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,

lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 h) alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie

iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui

all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))\*/ /\*((13))\*/

 2./\*((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139))\*/ /\*((13))\*/.

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

 Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma

1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

 Art. 45.

 Bilancio d'esercizio

 1. Le disposizioni del presente decreto relative al bilancio

d'esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio successivo

a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 2. Se il costo originario di una immobilizzazione acquisita o

prodotta prima della pubblicazione del presente decreto non puo'

essere agevolmente determinato, ai fini dell'art. 10, n. 2, esso puo'

essere sostituito dal piu' remoto valore di iscrizione conosciuto; di

cio' deve farsi menzione nella nota integrativa.

 Art. 46.

 Bilancio consolidato

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio

consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla

data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 2. Per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle

disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i

limiti quantitativi indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono

raddoppiati.

 3. Per i primi tre esercizi successivi alla prima applicazione

delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio

consolidato, le societa' non quotate in borsa che non intendano

avvalersi della facolta' accordata dall'art. 2429, comma 4, del

codice civile come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono

esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41, commi

5 e 6.

 4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la relazione

sulla gestione dovra' essere comunicato per il controllo entro cinque

mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei

mesi da tale data ne andra' eseguito il deposito presso l'ufficio del

registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 9 aprile 1991

 COSSIGA

 ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

 dei Ministri e, ad interim,

 Ministro delle partecipazioni

 statali

 ROMITA, Ministro per il

 coordinamento delle politiche

 comunitarie

 DE MICHELIS, Ministro degli affari

 esteri

 MARTELLI, Ministro di grazia e

 giustizia

 CIRINO POMICINO, Ministro del

 bilancio e della programmazione

 economica

 CARLI, Ministro del tesoro

 FORMICA, Ministro delle finanze

 BATTAGLIA, Ministro dell'industria,

 del commercio e dell'artigianato

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI